



SENT. N. 50/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23965** del registro di Segreteria, proposto da

M.M., nato a *omissis*, il *omissis* e residente in

omissis, Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*,

rappresentato e difeso dall'avv. Laura Imperiale, ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Torino, Via Cibrario n. 14, P.E.C.

lauraimperiale@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in

Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia

Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente

domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già agente di custodia della Polizia penitenziaria, veniva collocato

in quiescenza a domanda a far data dal 01/08/2018, con 41 anni e 10 mesi di

servizio utile e 55 anni di età anagrafica.

Il medesimo lamenta il mancato riconoscimento di sei scatti stipendiali, previsti

dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, conv. con modif. in l. n. 472/1987,

sia in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio che in sede di calcolo

della propria pensione.

Richiede, pertanto, la rideterminazione della propria indennità di buonuscita

mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali,

nonché la conseguente rideterminazione della propria pensione.

Si è costituito in giudizio l'INPS, che ha preliminarmente eccepito il difetto di

giurisdizione di questa Corte sulla domanda concernente il TFS, deducendone

in ogni caso l'infondatezza nel merito, sia per la non estensibilità del beneficio

al di fuori del personale di Polizia, sia in conseguenza della sua inapplicabilità

alle ipotesi di collocamento in congedo a domanda, in base al disposto dell'art.

4 del d.lgs. n. 165/1997.

Quanto alla domanda di riliquidazione della pensione, la difesa dell'INPS

deduce la già originaria intervenuta inclusione del beneficio nel trattamento

previdenziale, con conseguente difetto di interesse ad agire in capo al

ricorrente.

All'udienza del 20 gennaio 2025, parte ricorrente richiedeva un rinvio, al fine

di poter verificare l'effettiva corretta liquidazione della pensione da parte

dell'INPS.

Alla successiva udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattata come da

verbale e decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, con riferimento alla domanda del ricorrente diretta alla riliquidazione del T.F.S. con il riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti stipendiali, va osservato che, conformemente a quanto eccepito dall'INPS (con l'adesione della parte ricorrente, formulata in sede di udienza), non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti su tale materia.

Si tratta, infatti, di istituto non pensionistico, bensì proprio del rapporto di servizio, per cui le relative controversie appartengono al Giudice del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di specie, al Giudice amministrativo, attraverso il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 2/2016), essendo pacifico che il rapporto di impiego del ricorrente rientra nel regime di diritto pubblico non contrattualizzato (cfr. Cass., SS.UU., 20/10/2020 n. 22807).

2. Quanto, invece, alla domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico, occorre osservare che il medesimo è stato comunque liquidato dall'INPS con l'inclusione del beneficio invocato, come desumibile dal prospetto di liquidazione (doc. 1 della difesa resistente), laddove risultano i sei scatti stipendiali sotto la voce "*IMPORTO BENEFICI D.L. 165/97 Art. 4*", nella misura di € 1.398,17.

Deve pertanto prendersi atto che il ricorso, per quanto riguarda la suddetta domanda, è stato proposto (a monte della rinuncia alla medesima, operata da parte ricorrente all'udienza del 14/5/2025) in sostanziale originaria carenza di interesse ad agire, per cui ne va dichiarata l'inammissibilità, ex art. 100 c.p.c. (in termini, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 3/2016; Sez.

giur. Emilia-Romagna, n. 281/2021).

3. Attese le pronunce preliminari in rito, sussistono giusti motivi, ex art. 31, comma 3, del Codice della giustizia contabile, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita, in favore del Giudice amministrativo;
- dichiara per il resto il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente